

1 - RIMPATRIO GIURIDICO

1.1

D: Ai fini di poter effettuare un rimpatrio giuridico di titoli, gli stessi devono essere depositati/intestati alla fiduciaria. È possibile il deposito presso qualunque soggetto (Es: la società emittente i titoli) o è necessario il deposito presso una banca estera?

R: Il deposito deve soggiacere alle disposizioni previste dalla normativa che regolano tale attività; sarà pertanto sicuramente possibile nonché raccomandabile il deposito presso una banca estera.

In caso di soggetti diversi si dovrà stipulare uno specifico contratto “tipico” di deposito, nel rispetto anche della normativa estera di riferimento.

1.2

D: In caso di rimpatrio giuridico il fiduciante è tenuto a compilare il quadro RW nell'anno 2009?

E negli anni successivi?

R: Non vi è obbligo di compilazione del quadro RW fintanto che i redditi derivanti dalle attività oggetto di rimpatrio siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari e per i quali la fiduciaria è tenuta ad applicare la ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva.

Rimangono esclusi, ad esempio, i dividendi e le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate., che dovranno quindi essere dichiarati.

1.3

D: Si può procedere ad un rimpatrio se i titoli (al portatore o nominativi) sono emessi da una società estera ma al 31.12.2008 erano depositati in Italia?

R: Non è consentito rimpatriare o regolarizzare attività che alla data del 31.12.2008 erano detenute in Italia.

Tale preclusione vale anche fino alla data della presentazione della dichiarazione riservata.

1.4

D: Può essere oggetto di rimpatrio giuridico della liquidità detenuta da una società Panamense considerata soggetto interposto?

R: Sì, e ove la liquidità sia depositata presso una Banca estera e non si voglia provvedere al rimpatrio, la fiduciaria sarà chiamata a aprire un conto presso l'intermediario estero, formalizzando in tal modo un rimpatrio giuridico.

2 - SEGRETAZIONE (UTILIZZO FONDI SCUDATI)

2.1

D: Nell'ambito di un mandato di amministrazione fiduciaria secretato è possibile ricevere una delega ovvero anche una procura notarile che designa un terzo soggetto con potere di disposizione sui beni amministrati? In tal caso si perde la segretazione?

R: La Circolare 24/E del 13 marzo 2002 recita: “. . . Ai conti sui quali è conferita delega ad un soggetto terzo non si applica il regime della riservatezza nei confronti del delegato. Ne consegue che il regime della riservatezza viene a cessare necessariamente anche nei confronti del delegante in caso di richiesta di informazioni relative al delegato.”

Alla luce inoltre della più recente normativa sulle Indagini Finanziarie, il delegato è soggetto comunque individuabile e individuato in caso di richiesta di informazioni relative al delegante; pertanto il regime della riservatezza non sarà mai applicabile.

2.2

D: Nel caso i beni da rimpatriare appartengano ad un soggetto deceduto dopo il 31.12.2008 quale è la procedura da seguire e quali sono le regole della segretazione? E nel caso il soggetto sia deceduto ante il 31.12.2008?

R: La Circolare n° 49 ha ulteriormente confermato la prassi seguita nel caso di specie. In sintesi, se il soggetto è deceduto prima del 31.12.2008 saranno gli eredi a presentare la dichiarazione riservata a nome proprio godendo del regime della segretazione, nel caso invece il soggetto sia deceduto dopo il 31.12.2008 saranno gli eredi a presentare la dichiarazione riservata a nome del de cuius e non sarà applicabile il regime della segretazione.

3 - MODALITÀ OPERATIVE

3.1

D: Se a seguito di rimpatrio effettivo di attività si procede successivamente a un investimento all'estero degli stessi, quali adempimenti sono a carico della fiduciaria?

R: Le attività rimpatriate possono essere destinate a qualunque finalità, e quindi essere riallocate anche all'estero nel rispetto delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale e valutario a cui la fiduciaria dovrà attenersi, con le stesse regole in vigore per le attività scudate.

4 - VALORI IN DICHIARAZIONE E PROBLEMATICHE FISCALI

4.1

D: Cosa deve essere indicato in dichiarazione riservata?:

<i>Pronti contro termine in essere al 31.12</i>	<i>100 (costo a pronti)</i>
<i>Ricavo a termine</i>	<i>110</i>
<i>Prelievi nel 2009</i>	<i>40</i>
<i>Rimpatrio/Bonifico</i>	<i>70</i>

R: 70 (secondo la risposta n. 4.3 della circ. n. 49/E)

4.2

D: Cosa deve essere indicato in dichiarazione riservata

<i>Liquidità al 31.12</i>	<i>100</i>
<i>Prelievi nel 2009</i>	<i>20</i>
<i>Interessi maturati</i>	<i>10</i>
<i>Rimpatrio/Bonifico</i>	<i>90</i>

R: 80 (secondo la risposta n. 4.3 della circ. n. 49/E)

4.3

D: Cosa deve essere indicato in dichiarazione riservata?:

<i>Liquidità al 31.12</i>	<i>100</i>
<i>versamenti nel 2009</i>	<i>20</i>
<i>Interessi maturati</i>	<i>10</i>
<i>Rimpatrio/Bonifico</i>	<i>110</i>

R: 100

4.4

D: Cosa deve essere indicato in dichiarazione riservata?:

<i>Titoli al 31.12</i>	<i>100</i>
<i>Vendita nel 2009 in perdita</i>	<i>90</i>
<i>Interessi maturati</i>	<i>5</i>
<i>Rimpatrio/Bonifico</i>	<i>95</i>

R: 90 [Att.ne: in analitico non si può compensare la minusvalenza di 10 (reddito diverso di natura finanziaria) con gli interessi di 5 (reddito di capitale)]

4.5

D: Persona fisica residente in Italia, incassa compensi dichiarati, li trasferisce tramite canale bancario a San Marino nel 2006 senza dichiararlo nel RW.

Redditi che in San Marino sono stati investiti in titoli, che hanno prodotto reddito, sempre non dichiarato in RW. Si deve scudere tutto o fare ravvedimento sui redditi rivenienti dai titoli acquistati?

R: Poiché c'è stata una violazione del monitoraggio fiscale (mancata compilazione della sez. II e III del quadro RW), il soggetto può aderire allo scudo fiscale facendo la dichiarazione riservata e indicando il valore dei titoli al 31.12.2008 e su questo importo pagare il 5%. Aderendo allo scudo si sana anche la mancata indicazione dei redditi rivenienti dai titoli fino al 2008, quindi non è necessario per questi fare il ravvedimento.

4.6.1

D: In caso di rimpatrio di liquidità (importo indicato in dichiarazione riservata) per € 100, il cliente chiede l'applicazione del criterio presuntivo di cui all'art. 6 del D.L. 167/1990, senza indicare ulteriori dati circa la consistenza patrimoniale al 31/12/2008. Come deve operare l'intermediario:

1) Su quali importi calcola le imposte?

Imposta straordinaria del 5%: importo effettivamente rimpatriato ovvero importo al netto dell'interesse calcolato secondo il criterio presuntivo ovvero altro?

R: Sull'importo indicato nella dichiarazione riservata (100) e non sull'importo al netto dell'interesse calcolato secondo il criterio presuntivo.

Imposta sostitutiva sui redditi: importo effettivamente rimpatriato ovvero altro?

R: Sull'importo indicato nella dichiarazione riservata (100), che rappresenta la base imponibile per il calcolo dell'imposta presuntiva.

2) Come deve essere compilata la dichiarazione riservata:

Quale importo va indicato nel rigo B1 e conseguentemente A1: importo effettivamente rimpatriato ovvero importo al netto dell'interesse calcolato secondo il criterio presuntivo, ovvero altro?

R: L'importo indicato nella dichiarazione riservata (100) e non l'importo al netto dell'interesse calcolato secondo il criterio presuntivo.

4.6.2

D: In caso di rimpatrio di titoli (importo indicato in dichiarazione riservata) per € 100 (dove 100 è il valore del costo d'acquisto ovvero valore di mercato dei titoli). Come deve operare l'intermediario

1) Su quali importi calcola le imposte?

Imposta straordinaria del 5%: valore attribuito al titolo (uguale a quello indicato in dichiarazione riservata) ovvero valore attribuito al titolo al netto dell'interesse calcolato secondo uno dei metodi consentiti ovvero altro?

R: Valore indicato in dichiarazione riservata

Imposta sostitutiva sui redditi: valore attribuito al titolo (uguale a quello indicato in dichiarazione riservata) ovvero altro?

R: Valore indicato in dichiarazione riservata

2) Come deve essere compilata la dichiarazione riservata:

Quale importo va indicato nel rigo B2 e conseguentemente A2: importo effettivamente rimpatriato ovvero importo al netto dell'interesse ovvero altro?

R: importo indicato in dichiarazione riservata

4.7

D: La presunzione introdotta dall'art. 12 D.L. 78/09 sui paradisi fiscali come va interpretata nei confronti di alcuni paesi come ad es. Lussemburgo, Malta e Cipro che sono inclusi anche nei 36 paesi della circolare 43/E?

R: La presunzione introdotta dall'art. 12 vale per gli Stati e Territori a fiscalità privilegiata indicati nel D.M. 4.5.1999 e D.M. 21.11.2001 nella loro globalità senza tenere conto delle limitazioni soggettive ivi previste (p.e. i citati decreti per il Lussemburgo contemplano solo le holding del 1929).

4.8

D: Per le attività finanziarie (es. titoli quotati) quando si può ritenere mancante la documentazione d'acquisto? Molti clienti danno infatti per scontata la possibilità di "rivalutare" il costo d'acquisto con il valore scudato sottovalutando la possibilità che il gestore estero sia in grado di documentare i costi d'acquisto dei singoli titoli.

R: I criteri alternativi al costo di acquisto (valore fornito con dichiarazione sostitutiva o importo risultante dalla dichiarazione riservata) da utilizzare come costo fiscale delle attività rimpatriate/regolarizzate possono essere utilizzati soltanto quando realmente manchi la documentazione attestante il costo di acquisto. In caso contrario, il rischio è che l'Amministrazione finanziaria disconosca i vantaggi tributari conseguiti per effetto dell'indicazione di un valore superiore al costo di acquisto, ai sensi dell'art. 37-bis del DPR n. 600/73.

4.9

D: Rimpatrio di Hedge Fund non armonizzati e attività finanziarie, è opportuno effettuare distinte D.R.?:

R: E' consigliabile effettuare una dichiarazione riservata per gli hedge fund non armonizzati ed un'altra per le altre attività finanziarie.

4.10

D: In caso di regolarizzazione di un immobile in Spagna, il valore da dichiarare può essere quello di acquisto o è indispensabile fare la perizia?:

R: Come la stessa circolare n. 43, alla pag. 27, indica, può essere indicato il costo di acquisto qualora sia conosciuto in alternativa al valore risultante da apposita perizia. Se l'immobile in Spagna è stato utilizzato direttamente dal mandante e mai affittato, andava comunque indicato nel quadro RW. Qualora non sia stato indicato, si è verificata quindi un'infrazione alle norme di monitoraggio fiscale e si può accedere allo scudo.

4.11

D: In caso di ricevimento di bonifici esteri il cui ordinante sia diverso dal soggetto che firma la dichiarazione riservata come ci si deve comportare? Ci sono effetti anche ai fini della 231/2007 antiriciclaggio?

R: Nella riemersione delle attività detenute all'estero, l'ordinante il bonifico, ovvero il soggetto che dispone il trasferimento delle attività, deve necessariamente essere il soggetto che aderisce allo scudo.

Ciò per verificare che le attività siano di sua pertinenza.

Ove le attività siano detenute da un soggetto interposto, vedi il caso del mandatario estero, ordinante sarà invece l'interposto, previa dichiarazione dello stesso in merito alla sua veste di mandatario, ovvero di soggetto fittiziamente interposto.

In alternativa si ritiene di poter accettare anche la dichiarazione della Banca depositaria la quale, nell'ambito dell'adeguata verifica del soggetto interposto, rileva l'identità del titolare effettivo nella persona del soggetto che aderisce allo scudo.

Negli altri casi dovrà ritenersi l'operazione effettuata non nel rispetto della norma, con conseguenze sia sull'impossibilità di ricevere le attività oggetto di rimpatrio che, ove ne ricorrano i presupposti, di segnalazione di operazione sospetta.

5 - VARIE

5.1

D: Quali sono i beni che possono essere oggetto di rimpatrio giuridico per una società fiduciaria?:

R: Possono esser oggetto di rimpatrio giuridico (e anche effettivo) tutte le attività che sono idonee a formare oggetto di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione attraverso la formalizzazione di un apposito mandato di amministrazione fiduciaria anche senza intestazione del bene.

5.2

D: Nel modello di Dichiarazione Riservata quando compilare la colonna 1 rigo B3?:

R: Non si dovrebbe mai compilare questa casella, però la risposta data al punto 2.5 della circolare n. 49 sulle SCI monegasche apre anche a questa possibilità.

6 - INTERPOSTA PERSONA

6.1

D: Una fiduciaria estera (ovvero una struttura societaria che opera sulla base di un mandato) è considerata interposta persona?

R: Sicuramente, la fiduciaria estera o comunque un mandatario estero è da considerarsi soggetto interposto ove ne ricorrano i presupposti, verificabili attraverso apposita dichiarazione dello stesso.

7 - RISPARMIO GESTITO

7.1

D: Per i titoli che non possono essere oggetto di risparmio gestito (Es: partecipazioni qualificate, Titoli non armonizzati) devo inserirli in un deposito non optato?

R: Per le fiduciarie le problematiche derivano dai supporti informatici che, nella maggior parte dei casi, non ammettono regimi diversi nell'ambito dello stesso mandato; nel caso si dovranno separare i mandati di amministrazione fiduciaria, e di conseguenza i depositi, seguendo le regole dei regimi applicati.

Detti titoli comunque non concorreranno alla formazione della base imponibile del risparmio gestito ma ne resteranno esclusi, essendo tassati nella dichiarazione dei redditi del mandante.

8 - ADEMPIMENTI DELLE FIDUCIARIE

8.1

D: In caso di provvista per il pagamento delle imposte con prelievo dalle attività rimpatriate come deve essere effettuata la registrazione in AUI?

R: Non vi sono particolari modalità di registrazione in AUI per il prelievo delle imposte sia che il prelievo provenga da attività rimpatriate sia che il prelievo avvenga da provvista da fondi italiani.

Il rapporto di provvista per il pagamento delle imposte può infatti provenire anche da disponibilità già presenti in Italia.

8.2-3

D: Il deposito, il prelievo o la negoziazione di valuta estera superiore a 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui, è soggetta a comunicazione in 770 quadro SO da parte della fiduciaria nell'ambito di un rapporto secretato?

R: Stante le disposizioni attuali la fiduciaria è tenuta a segnalare in quadro 770/SO le disponibilità in valuta superiori a un controvalore in euro pari a 51.645,69 per più di 7 giorni lavorativi continui.

Non dovrà invece essere fatta alcuna segnalazione se è stata esercitata l'opzione di cui all'art 7 del D.Lgs. 461/97.

Non dovrà inoltre essere fatta alcuna segnalazione se trattasi di mero deposito di valuta riveniente da operazioni di rimpatrio (almeno fino al primo prelievo o cessione).

Si ricorda che rilevano anche più conti in valute estere diverse che complessivamente superino i 51.645,69 euro.

In caso di rapporti cointestati il superamento della soglia si riferisce al singolo intestatario.

9 - CASI PRATICI

9.1

D: Società lussemburghese – titoli al portatore – con socio unico italiano, che controlla società Italiana. Quale strada seguire per aderire allo scudo ?

- 1) *Trasferire la sede della Lussemburghese in Italia con modifica della forma giuridica?*
- 2) *Liquidare la società e assegnare le quote al socio italiano?*
- 3) *Fare un rimpatrio giuridico dei titoli della Lussemburghese?*

R: Qualora la società lussemburghese non sia considerata un soggetto interposto, si può procedere con il rimpatrio giuridico, lasciando le azioni al portatore in sub-deposito intestato alla fiduciaria all'estero.

Qualora la società lussemburghese sia viceversa considerata un soggetto interposto, si può procedere con la liquidazione della società ed il mandante procede con il rimpatrio delle azioni della società italiana.

Qualora si ritenga che la società lussemburghese sia esterovestita, si può procedere con il trasferimento della sede legale ed amministrativa in Italia con modifica della forma

giuridica, ma si potrebbero però aprire altre problematiche di mancato assoggettamento ad imposta in Italia dei redditi conseguiti dalla società lussemburghese fino al 2008.

9.2

D: Persona fisica, mandante di società di San Marino che a sua volta è mandante di una fiduciaria Italiana che amministra quote di S.r.l..

Come procedere allo scudo?

R: La società fiduciaria sammarinese è considerato soggetto interposto; si dovrà pertanto procedere a effettuare il rimpatrio della partecipazione nella S.r.l. seppur detenuta tramite intestazione fiduciaria.

La fiduciaria italiana dovrà preliminarmente verificare l'identità del "titolare effettivo" della sammarinese, che sarà già stato censito nell'ambito dell'adeguata verifica, con quella del soggetto scudante e successivamente formalizzare un nuovo rapporto fiduciario procedendo agli adempimenti relativi all'emersione (dichiarazione riservata ecc).

9.3

D: Regolarizzazione di immobile in Francia acquistato a 1.000, con movimentazione all'estero non canalizzata di 700 e mutuo di banca francese di 300; Quale è il valore da scudare?

R: Il valore da indicare in dichiarazione riservata è pari a 700 ove alla data del 31.12.2008 sia ancora in essere il mutuo di 300.

Il valore sarà invece maggiorato delle rate pagate anteriormente al 31.12.2008 presupponendo una violazione di monitoraggio anche nei pagamenti di queste ultime.

9.4

D: Rimpatrio giuridico di liquidità di 150 di cui 50 derivanti da finanziamento della banca in contropartita della garanzia dei 100; quale è l'oggetto del rimpatrio, 100 o 150?

R: Il valore da indicare in dichiarazione riservata è pari a 150, liquidità effettivamente rimpatriata.

9.5

D: Società Ungherese (equivalente alla Srl italiana) senza titoli, scudata nel 2002 tramite intestazione fiduciaria ma reintestata nel 2004; quali sono le possibilità operative per aderire allo scudo ?

R: Se le quote della Srl ungherese sono state reintestate nel 2004 e c'è stata per gli anni dal 2004 al 2008 una violazione del monitoraggio fiscale si può accedere allo scudo.